

REGIONE TOSCANA

Regolamento

FONDO PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE E RIMBORSO INTERESSI  
PER ANTICIPI CIGS E ANTICIPI STIPENDI

Art. 1  
(Definizioni)

1. Nel presente Regolamento l'espressione:

- a. “*Accordo*”, indica l'Accordo, il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta n. 600 del 21/06/2016 sottoscritto tra la Regione Toscana e alcuni istituti del sistema bancario toscano; l'Accordo prevede la costituzione di un fondo di garanzia finanziato dalla Regione Toscana per i lavoratori dipendenti di imprese con unità produttiva ubicata in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, in attesa di percepire il trattamento di CIGS o privi della retribuzione spettante da un minimo di 2 mesi. L'Accordo prevede inoltre la messa a disposizione da parte dei soggetti finanziatori di un plafond di credito e l'erogazione di ulteriori servizi;
- b. “*Fondo*”, indica il Fondo per la prestazione di garanzie e rimborso interessi per Anticipi CIGS e Anticipi Stipendi”, previsto dall'Accordo di cui alla Delibera di Giunta n. 600 del 21/06/2016 e Delibera di Giunta n. 1104 del 30/11/2009 e s.m.i.;
- c. “*Anticipo CIGS*” indica sia l'Anticipo CIGS per Crisi o Riorganizzazione sia l'Anticipo per Solidarietà;
- d. “*Anticipo CIGS per Crisi o Riorganizzazione*” indica l'anticipazione finanziaria concessa a lavoratori dipendenti da imprese che ricorrono alla CIGS con causale Crisi o Riorganizzazione;
- e. “*Anticipo per Solidarietà*” indica l'anticipazione finanziaria concessa a lavoratori dipendenti di imprese che ricorrono alla CIGS con causale contratto di solidarietà attraverso la stipula di un contratto collettivo aziendale avente ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro;
- f. “*Anticipo Stipendi*” indica l'anticipazione finanziaria concessa a lavoratori dipendenti privi della retribuzione spettante da un minimo di 2 mesi;
- g. “*beneficiari*”, indica i soggetti dipendenti di imprese con unità produttiva ubicata in Toscana che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 2;
- h. “*Soggetto Gestore*”, indica il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa composto da Fidi Toscana S.p.A. (mandataria – C.F. 01062640485), Viale Giuseppe Mazzini 46, 50132 FIRENZE; Artigiancredito Toscano S.C.; Artigiancassa S.P.A.;
- i. “*soggetti finanziatori*”, indica:
  - i. le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e aderenti all'Accordo;
  - ii. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti all'Accordo ovvero facenti parte di gruppi bancari aderenti all'Accordo;
- j. “*garanzia*”, indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei soggetti finanziatori. In caso di inadempimento dei beneficiari, la garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai soggetti finanziatori a prima richiesta;

k. “*anticipazione finanziaria*”, ai sensi di quanto previsto nell’Accordo, indica l’anticipazione di cassa concessa dai soggetti finanziatori ai beneficiari;

l. “*interessi*” indica gli interessi bancari maturati sulle anticipazioni finanziarie erogate/messe a disposizione dai soggetti finanziatori ai beneficiari fino alla scadenza prevista per la restituzione dell’anticipazione finanziaria o fino all’eventuale rimborso anticipato.

## Art. 2

(Soggetti *beneficiari* della *garanzia* e del rimborso *interessi*)

1. Possono beneficiare della *garanzia* e del rimborso *interessi* a valere sul *Fondo* i lavoratori dipendenti di imprese con unità produttiva ubicata in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che abbiano i seguenti requisiti:

a. nel caso di “Anticipi CIGS per Crisi o Riorganizzazione”: essere dipendenti da imprese che ricorrono alla CIGS con causale Crisi o Riorganizzazione, e che abbiano una situazione finanziaria ostativa all’anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS); tali imprese devono aver stipulato un verbale di esame congiunto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 148/2015 in cui sia previsto che l’impresa richiederà il pagamento diretto. Non possono essere presentate domande relative a periodi di CIGS per i quali il Ministero del Lavoro abbia già emanato il decreto di autorizzazione;

b. nel caso di “Anticipi per Solidarietà”: essere dipendenti di imprese che ricorrono alla CIGS con causale contratto di solidarietà attraverso la stipula di un contratto collettivo aziendale avente ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro, e che abbiano una situazione finanziaria ostativa all’anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS); tali imprese devono aver stipulato un contratto collettivo aziendale ai sensi dell’art. 21, comma 5, del D.lgs. 148/2015, in cui sia previsto che l’impresa richiederà il pagamento diretto. Non possono essere presentate domande relative a periodi di CIGS per i quali il Ministero del Lavoro abbia già emanato il decreto di autorizzazione;

c. nel caso di “Anticipi Stipendi”: essere privi della retribuzione spettante da un minimo di 2 mesi. Le Organizzazioni Sindacali dovranno presentare una relazione relativa alla situazione aziendale che motivi la necessità di accedere al Fondo.

## Art. 3

(Natura e misura della *garanzia*)

1. La *garanzia* del *Fondo* è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo pari al 100% di ciascuna *anticipazione finanziaria*.

2. La *garanzia* rilasciata copre l’ammontare dell’esposizione - per capitale - del *soggetto finanziatore* nei confronti del *beneficiario*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui all’articolo 13.

3. L’attivazione degli interventi a garanzia dovrà avvenire attraverso i seguenti moltiplicatori:

- a. 20 per *Anticipi CIGS per Crisi o Riorganizzazione*
- b. 10 per *Anticipi per Solidarietà*
- c. 1 per *Anticipi Stipendi*

Il Fondo è destinato orientativamente per 1/3 all'abbattimento degli interessi e per 2/3 al rilascio della garanzia. Sulla base dell'andamento degli impieghi, il Soggetto Gestore potrà richiedere variazioni alle ripartizioni suddette. Tali variazioni saranno autorizzate dalla Regione Toscana.

Art. 4  
(Importo degli Anticipi CIGS)

1. Il Fondo garantisce *Anticipi CIGS per Crisi o Riorganizzazione* per un importo massimo complessivo per beneficiario di euro 8.400,00 al netto del capitale rimborsato e *Anticipi per Solidarietà* per un importo massimo complessivo per beneficiario di euro 3.600,00 al netto del capitale rimborsato.
2. L'Anticipo *CIGS per Crisi o Riorganizzazione* è determinato in euro 700,00 mensili per un periodo massimo di 12 mesi. La messa a disposizione dell'anticipazione finanziaria delle mensilità richieste e non percepite potrà avvenire in un'unica soluzione. Il periodo massimo di 12 mesi si riduce in modo proporzionale in caso di lavoratori part-time. In ogni caso il numero delle mensilità erogate/messe a disposizione a titolo di *Anticipo CIGS* non potrà superare il numero di mesi di *CIGS* indicati nell'autorizzazione ministeriale.
3. L'Anticipo per *Solidarietà* è determinato in euro 300,00 mensili per un periodo massimo di 12 mesi. La messa a disposizione dell'anticipazione finanziaria delle mensilità richieste e non percepite potrà avvenire in un'unica soluzione. Il periodo massimo di 12 mesi si riduce in modo proporzionale in caso di lavoratori part-time. In ogni caso il numero delle mensilità erogate/messe a disposizione a titolo di *Anticipo CIGS* non potrà superare il numero di mesi di *CIGS* indicati nell'autorizzazione ministeriale.
4. L'Anticipo *CIGS* dovrà essere restituito dal beneficiario entro il termine massimo di 18 mesi meno un giorno dalla data di delibera del soggetto finanziatore o della messa a disposizione, a seconda dell'operatività adottata dal soggetto finanziatore. Il soggetto finanziatore procederà alla chiusura del conto corrente tecnico/ordinario sul quale è stato anticipato l'importo di *CIGS* nel momento in cui l'INPS provvederà al totale pagamento degli arretrati mediante bonifico bancario intestato al beneficiario presso la Banca stessa che ha effettuato l'anticipazione, o comunque nel momento in cui gli arretrati risultino interamente pagati.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo anticipato, al netto degli interessi, entro il termine sopra indicato anche nel caso in cui la domanda di *CIGS* venga accolta parzialmente oppure non venga accolta dal Ministero del Lavoro e/o dall'INPS.
6. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale interruzione anticipata della *CIGS* rispetto al numero di mensilità richieste.

Art. 5  
(Importo degli *Anticipo Stipendi*)

1. Il Fondo garantisce l'*Anticipo Stipendi* per un importo massimo complessivo per *beneficiario* di euro 6.000,00 al netto del capitale rimborsato.
2. L'*Anticipo Stipendi* è determinato in euro 1.000,00 mensili per un periodo massimo di 6 mesi. La messa a disposizione potrà avvenire in un'unica soluzione per le mensilità pregresse. Il periodo massimo di 6 mesi si riduce in modo proporzionale in caso di lavoratori part-time.
3. L'*Anticipo Stipendi* dovrà essere restituito dal *beneficiario* entro 18 mesi meno un giorno dalla data di delibera del *soggetto finanziatore* o della messa a disposizione, con possibilità di richiedere un rinnovo di ulteriori massimi 12 mesi per la restituzione. E' previsto una ulteriore proroga di massimi 12 mesi ed una ulteriore ed ultimativa proroga di massimi 16 mesi per complessivi 58 mesi, non ulteriormente prorogabili, del termine di restituzione delle somme anticipate al beneficiario.

Art. 6  
(Caratteristiche delle *anticipazioni finanziarie*)

1. La *garanzia* è rilasciata dal *Fondo* a condizione che i *soggetti finanziatori* applichino alle *anticipazioni finanziarie* un tasso finito massimo, rilevato alla data di messa a disposizione, tempo per tempo concordato con la Regione Toscana e specificato nell'*Accordo*.
2. Sulle *anticipazioni finanziarie* garantite dal *Fondo* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative e personali.

Art. 7  
(Pagamento degli *interessi*)

1. Gli *interessi* per l'*Anticipo CIGS* e l'*Anticipo Stipendi* sono fissati nella misura massima stabilita nell'*Accordo* sottoscritto dalla Regione Toscana e le Banche in vigore alla data di messa a disposizione dell'*anticipazione finanziaria*.
2. Gli *interessi* sono a carico del *Fondo* nel limite massimo di cui al precedente punto.
3. La procedura di liquidazione degli *interessi* potrà avvenire in una delle seguenti due modalità, sulla base della scelta effettuata dal *soggetto finanziatore*:
  - a. ad ogni trimestre solare il *soggetto finanziatore* addebiterà automaticamente, nei limiti delle disponibilità del *Fondo*, il conto indicato dal *Soggetto Gestore* tramite procedura di liquidazione degli *interessi* maturati. Contestualmente il *soggetto finanziatore* invierà tramite fax, anticipando per mail, al *Soggetto Gestore*, sulla base di uno schema e nel formato elettronico fornito da quest'ultimo, il dettaglio dei riferimenti della singola *anticipazione finanziaria*, per ciascuna delle suddette operazioni contabili;
  - b. il *Soggetto Gestore* liquida ai *soggetti finanziatori*, nei limiti della dotazione finanziaria del *Fondo*, dietro rendicontazione periodica e su apposito conto del *soggetto finanziatore* che questi ultimi comunicheranno, sulla base di uno schema e nel formato

elettronico fornito dal *Soggetto Gestore*, l'ammontare degli *interessi* come sopra determinati.

Art. 8  
(Ruoli Operativi)

1. Il *Soggetto Gestore* gestisce il *Fondo* con contabilità separata.
2. La Regione Toscana previa verifica di quanto previsto all'art. 2, degli esami congiunti e/o delle relazioni redatte dalle Organizzazioni Sindacali, invia i Nulla Osta al *Soggetto Gestore* per il rilascio della garanzia.
3. Il *Soggetto Gestore*, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:
  - a. effettua l'istruttoria verificando la conformità delle richieste per il rilascio della *garanzia* a quanto previsto dal presente Regolamento;
  - b. per quanto riguarda la gestione del *Fondo*, il *Soggetto Gestore* si attiene a quanto disposto nel presente Regolamento;
  - c. per la linea di intervento *Anticipo CIGS per Crisi o Riorganizzazione* effettua accantonamenti al *Fondo* in misura pari al 5% dell'esposizione a rischio del *Fondo* in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai soggetti finanziatori;
  - d. per la linea di intervento *Anticipo CIGS per Solidarietà* effettua accantonamenti al *Fondo* in misura pari al 10% dell'esposizione a rischio del *Fondo* in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai soggetti finanziatori;
  - e. per la linea di intervento *Anticipo Stipendi* effettua accantonamenti al *Fondo* in misura pari al 100 % dell'esposizione a rischio del *Fondo* in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori*;
  - f. delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione e la non ammissione al *Fondo*, nonché, in ordine ad eventuali modifiche richieste dal *beneficiario*, se previste dal presente Regolamento: le *garanzie* sono deliberate secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste e comunque solo in presenza del Nulla Osta della Regione Toscana;
  - g. provvede all'erogazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori*, esclusi gli *interessi*, nei limiti delle disponibilità del *Fondo* medesimo e del presente Regolamento e ne cura la contabilizzazione;
  - h. provvede alla contabilizzazione degli importi addebitati al *Fondo* da parte dei *soggetti finanziatori* per gli *interessi* sulla base delle comunicazioni effettuate dagli stessi *soggetti finanziatori*.

4. Il *Soggetto Gestore* procederà allo svincolo dei singoli accantonamenti effettuati e pertanto la garanzia diverrà inefficace, decorsi 12 mesi dalla scadenza del finanziamento, senza che il *soggetto finanziatore* abbia richiesto l'attivazione della *garanzia* ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

#### Art. 9

##### (Modalità di presentazione delle richieste di *garanzia*)

1. Le Organizzazioni Sindacali regionali devono inoltrare alla Regione Toscana - Settore Lavoro:

a. in caso di *Anticipo CIGS* per Crisi o Riorganizzazione, copia del verbale dell'esame congiunto in cui deve essere esplicitato che l'azienda presenterà richiesta di CIGS con pagamento diretto, corredato con l'elenco dei nominativi dei lavoratori richiedenti l'anticipazione;

b. in caso di Anticipi per Solidarietà, copia del verbale del contratto collettivo aziendale in cui deve essere esplicitato che l'azienda presenterà richiesta di CIGS con pagamento diretto, corredato con l'elenco dei nominativi dei lavoratori richiedenti l'anticipazione;

c. in caso di *Anticipo Stipendi*, copia della relazione sottoscritta da parte delle Organizzazioni Sindacali, corredata con l'elenco dei nominativi dei lavoratori richiedenti l'anticipazione, relativa alla situazione aziendale che motivi la necessità di accedere al *Fondo*.

2. La Regione Toscana, previa verifica della documentazione prodotta dalle Organizzazioni Sindacali in ordine al comma precedente, rilascia il Nulla Osta allegando ad esso l'elenco dei nominativi dei lavoratori che hanno fatto richiesta con indicazione della data della richiesta stessa. La Regione Toscana inoltra il Nulla Osta al *Soggetto Gestore* mediante PEC o posta raccomandata e ne dà notizia alle OO.SS. di riferimento;

3. I *beneficiari* presentano, anche avvalendosi dell'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, la domanda di *garanzia* redatta esclusivamente on-line, previa richiesta di assegnazione delle credenziali di accesso al sistema informativo [www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it).

4. Le richieste di *garanzia* sono presentate dai soggetti *beneficiari* al *Soggetto Gestore* online tramite il portale Toscanamuove ( [www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it) ) a partire dal trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURT del Decreto Dirigenziale che approva il presente Regolamento.

5. I *beneficiari* devono compilare la domanda on-line, stamparla, apporre la marca da bollo ed inviarla al *Soggetto Gestore* per raccomandata A/R o raccomandata a mano firmata in originale.

6. Le richieste di *garanzia* sprovviste del relativo Nulla Osta sono considerate sospese per un periodo non superiore a trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso tale termine senza che sia arrivato il Nulla Osta, la domanda di *garanzia* sarà respinta d'ufficio (inammissibile). Il termine indicato dal presente comma è perentorio.

7. Alla richiesta di *garanzia* deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del *beneficiario*;
  - b. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.
8. Per le richieste di *Anticipo CIGS*, oltre alla documentazione indicata al precedente comma 7, deve essere allegata la dichiarazione di impegno a canalizzare il bonifico bancario, emesso dall'INPS e intestato al lavoratore, presso la stessa banca che concede l'*anticipazione finanziaria*, a decurtazione delle somme anticipate.
9. La domanda di ammissione redatta in forma di autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 deve contenere la dichiarazione che il *beneficiario* conosce ed accetta tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
10. La *garanzia* può essere richiesta:
- a. per operazioni non ancora deliberate dai *soggetti finanziatori*;
  - b. per operazioni già deliberate ma non ancora erogate/messe a disposizione dai *soggetti finanziatori*, purché le richieste arrivino al *Soggetto Gestore* entro due mesi dalla data della delibera dei *soggetti finanziatori*.
11. Sono inammissibili le richieste arrivate al *Soggetto Gestore* non conformi a quanto stabilito nel presente articolo.
12. Le domande di *garanzia* sono soggette a imposta di bollo.

Art. 10  
(Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta predisposto dal *Soggetto Gestore*, sono deliberate tempestivamente da Fidi Toscana in qualità di capofila del *Soggetto Gestore*, in nome e per conto della Regione Toscana, e comunque entro 30 giorni lavorativi, rispettando l'ordine cronologico di ricezione della richiesta completa di tutti i dati e documenti previsti, o del Nulla Osta se successivo alla domanda, previa verifica dei requisiti previsti nel presente Regolamento.
2. Eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti necessari in fase di istruttoria che saranno richiesti dal *Soggetto Gestore* dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della relativa richiesta. Decorso tale termine senza che sia arrivata l'integrazione o il chiarimento, la domanda di *garanzia* sarà respinta d'ufficio (inammissibile).
3. Il *Soggetto Gestore* comunica in forma scritta al *beneficiario* ed ai *soggetti finanziatori* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della propria delibera.
4. I *soggetti finanziatori* esaminano le richieste di *anticipazione finanziaria* e a loro insindacabile giudizio ne deliberano la concessione o meno.



Art. 11  
(Variazioni e controlli)

1. I *beneficiari* della *garanzia* del *Fondo* devono comunicare al *Soggetto Gestore*, con le stesse modalità di cui all'art. 9, commi 4 e 5, ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita.
2. Alle eventuali richieste di variazione dell'operazione garantita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.
3. L'eventuale variazione del *soggetto finanziatore* indicato nella richiesta di *garanzia* comporta la presentazione di una nuova domanda con rinuncia alla precedente.
4. Il *Soggetto Gestore* svolge le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni rese dai *beneficiari*, pari al 10% delle richieste di *anticipazione finanziaria* accolte ed erogate/messe a disposizione dai *soggetti finanziatori*.

Art. 12  
(Delibera ed erogazione/messa a disposizione delle *anticipazioni finanziarie*)

1. Le *anticipazioni finanziarie* devono essere tempestivamente deliberate ed erogate/messe a disposizione dai *soggetti finanziatori* ai *beneficiari*.
2. I *soggetti finanziatori* devono comunicare al *Soggetto Gestore* gli estremi della propria delibera di concessione dell'*anticipazione finanziaria*, la data di valuta della prima messa a disposizione, l'importo erogato/messo a disposizione, la durata dell'operazione e il tasso di interesse finito al quale è stata regolata l'operazione che deve rispettare il limite massimo di tassi stabiliti nell'*Accordo* e la data di scadenza dell'*anticipazione finanziaria*.
3. In assenza di comunicazioni di delibera e di erogazione/messa a disposizione dell'*anticipazione finanziaria* da parte del *soggetto finanziatore* entro il termine di 12 mesi dalla data di delibera del *Soggetto Gestore*, la *garanzia* dovrà intendersi decaduta e il *Soggetto Gestore* provvederà ad archivarla d'ufficio dopo averne dato comunicazione alla banca.
4. I *soggetti finanziatori* devono comunicare al *Soggetto Gestore* l'estinzione dell'*anticipazione finanziaria*.
5. Il *Soggetto Gestore* invia trimestralmente ai *soggetti finanziatori* l'elenco delle operazioni da esso deliberate che non risultano ancora erogate/messe a disposizione.
6. La *garanzia* ha effetto dalla data di valuta della messa a disposizione dell'*anticipazione finanziaria*.
7. Nel caso di perdita dei requisiti da parte del *beneficiario*, e, per l'*Anticipo CIGS*, anche in caso di mancato accoglimento della domanda di concessione dell'integrazione salariale o di riduzione del periodo concesso, il *beneficiario* stesso deve darne quanto prima comunicazione e l'*anticipazione finanziaria* viene interrotta a far data dal mese successivo a quello di ricezione della comunicazione della perdita dei requisiti.

Art. 13  
(Attivazione della *garanzia*)

1. In caso di inadempimento dei *beneficiari* i *soggetti finanziatori* inviano ai *beneficiari* inadempienti e, per conoscenza, al *Soggetto Gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare del credito scaduto ed impagato, del capitale a scadere e degli interessi di mora.
2. Trascorsi 2 mesi dalla data di invio dell'intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del *beneficiario*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia*.
3. La richiesta di attivazione della *garanzia* deve essere inviata dal *soggetto finanziatore* al *Soggetto Gestore*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o fax entro 12 mesi dalla data di scadenza dell'*anticipazione finanziaria* pena l'inefficacia della *garanzia*.
4. Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del *Fondo* di cui all'articolo 3, comma 1, il *Soggetto Gestore* liquida a titolo definitivo al *soggetto finanziatore* entro 90 giorni dalla richiesta di attivazione della *garanzia* le somme ad esso dovute per capitale e interessi di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all'articolo 3, comma 2. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Art. 14  
(Limite di intervento del *Fondo*)

1. Le garanzie sono deliberate esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del *Fondo* alla data di ammissione.
2. Gli importi dovuti ai *soggetti finanziatori* per l'attivazione della *garanzia* sono liquidati dal *Soggetto Gestore* esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili del *Fondo*.
3. A seconda della tipologia di pagamento degli interessi scelta, i *soggetti finanziatori* addebitano sul conto indicato dal *Soggetto Gestore* gli importi relativi agli *interessi* limitatamente alle risorse disponibili del *Fondo* oppure il *Soggetto Gestore* liquida ai soggetti finanziatori, nei limiti della dotazione finanziaria del *Fondo*, dietro rendicontazione periodica e su apposito conto del soggetto finanziatore che questi ultimi comunicheranno, sulla base di uno schema e nel formato elettronico fornito dal *Soggetto Gestore*, l'ammontare degli interessi.
4. La Regione Toscana comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e ne dà comunicazione al *Soggetto Gestore*. Quest'ultimo informa tempestivamente i *soggetti finanziatori*.
5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Toscana comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al *Fondo*, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 15  
(Procedure di recupero del credito)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziatori* degli importi dovuti, la Regione Toscana acquisisce il diritto di rivalersi sui *beneficiari* per le somme pagate. Le procedure di recupero per conto del *Fondo* di garanzia sono effettuate dalla Regione Toscana applicando, nello svolgimento di recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, la procedura esattoriale prevista dall'art. 9 comma 5 dei D. Lgs 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 16  
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
2. Il presente Regolamento si applica alle richieste di *garanzia* sul *Fondo* pervenute al *Soggetto Gestore* successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1.